Unione Nazionale
Cooperative Italiane

RASSEGNA STAMPA

del

6 giugno 2016

L'agenda delle grandi città dopo il voto

Con i risultati di ieri parte il confronto sui temi locali (e nazionali) in vista dei ballottaggi di domenica 19 giugno Scarsità di risorse e debito tra i nodi da sciogliere

Il nodo risorse li accomuna tutti. Non c'è municipio, da quello di qualche centinaio di anime alla grande città, che non sia assillato dal problema della cassa. Ci sono da trovare e da far bastare i soldi per far funzionare la macchina amministrativa e tutto ciò che vi ruota attorno.
Certo, vi sono casi e casi. C'è la voragine del debito di Roma, profonda 12 miliardi di euro, e ci sono situazioni meno catastrofiche. Ma il nodo della gestione finanziaria e dei bilanci da far quadrare riguarda un po' tutti e i futuri sindaci sanno che dovranno rimboccarsi le maniche.
La consapevolezza diffusa è che non si può spingere più di tanto sulla leva fiscale. Questi almeno i messaggi fatti passare durante la campagna elettorale. A spoglio ultimato non è, però, improbabile che il neo-eletto dimentichi in tutto o in parte le promesse di qualche giorno fa e di fronte all'urgenza dei conti inizi a pensare a come ritoccare le aliquote delle tasse comunali. Tanto più che da quest'anno anche la Tasi, così come l'Imu, non si pagherà sulle abitazioni principali. Un minor gettito che darà da pensare ai primi cittadini.
A urne chiuse e con la prospettiva dei ballottaggi del 19 giugno si ritorna a parlare dei temi più impellanti, spesso di rilevanza nazionale, seppure declinati in versione locale. Per esempio, la mancanza di lavoro, soprattutto giovanile. Problema che si fa sentire ovunque, ma nelle realtà del Meridione raggiunge punte da record. Come - per limitarsi ai più grandi comuni andati al voto - a Napoli, dove il tasso di occupazione è sotto di quasi venti punti percentuali rispetto alla media nazionale.
Questione che spesso si porta dietro quella ambientale, perché anche dove il lavoro c'è, questo entra in conflitto con la salvaguardia dei posti e la tutela della salute dei cittadini. È il caso di Trieste, dove l'agenda del primo cittadino ha ai primi posti il nodo della Ferriera di Servola, osservata speciale per via delle emissioni. Discorso analogo a Savona, alle prese con la centrale a carbone Tirreno Power di Vado Ligure.
Ci sono comuni dove il problema delle aree industriali è già in una fase successiva: quella della riqualificazione. È così a Napoli per Bagnoli, a Crotone per la bonifica dell'area Sin, a Carbonia per la zona delle vecchie miniere. Progetti quasi sempre legati a un rilancio dei centri in chiave soprattutto turistica.
Ci sono riusciti a Torino, dove, servendosi del traino delle Olimpiadi invernali del 2006, sono riusciti a diversificare il marchio che prima identificava il capoluogo piemontese come città della Fiat e a riconvertirsi in realtà turistica, grazie anche a investimenti nella cultura, come il museo Egizio o la Reggia di Venaria. Obiettivo che tenta anche altri comuni. Per esempio Rimini, che cerca di diversificare l'offerta turistica, o Cagliari, proiettata a una dimensione più internazionale che serva anche da volàno per nuovi visitatori. In questa chiave si può leggere la candidatura a capitale europea dello sport per il 2017 o la promessa strappata al Coni di ospitare le regate veliche nel caso di assegnazione all'Italia delle Olimpiadi 2024. Ma qui si dovranno fare i conti con i trasporti, tema che è nell'agenda di molti altri amministratori. Come a Bologna, dove ci sono 372 milioni per potenziare il sistema di filovia e intervenire sul servizio ferroviario metropolitano. O a Cosenza, dove ci si troverà alle prese con il progetto da 160 milioni della metropolitana leggera che dovrebbe unire il capoluogo con Rende e con l'Università della Calabria.
La lotta al degrado, in particolare delle periferie, e la richiesta di sicurezza sono altri due temi che molti sindaci devono mettere in evidenza. Problemi che spesso si alimentano a vicenda e che ne richiamano un terzo: il decoro delle città. Il che significa renderle più vivibili, salvaguardare e ampliare le zone di verde, trovare nuove soluzioni per la raccolta dei rifiuti. La differenziata ormai è un obiettivo acquisito - seppure in percentuali diverse - da molte amministrazioni e si sta ragionando su altre modalità, come la raccolta porta a porta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Antonello Cherchi

Multe, tasse, servizi: il cruscotto dei capoluoghi

Gli indicatori economici, ambientali e di welfare nelle 25 città dove si è votato per il primo turno

Dalla mobilità alla sicurezza, dai servizi ai cittadini alla cura degli spazi, dalle tasse alle multe. Sono questi i principali quadri del cruscotto che gli amministratori comunali devono azionare per gestire le città e innalzarne la qualità complessiva. Ambiti sui quali saranno messi alla prova in particolare quei sindaci chiamati o confermati al governo dei Comuni dove ieri si è votato.

Su 1.342 centri coinvolti, ben sette sono capoluoghi di regione e 18 di provincia: sui "numeri" di questi 25 Il Sole 24 Ore ha indagato per offrire una fotografia sinottica sulle tematiche in primo piano.

Mobilità e ambiente

Traffico e mobilità alternativa sono al centro dei programmi degli amministratori della vita urbana e qui – stando all'ultimo rapporto Istat – si nota una ripresa della domanda (192 passeggeri per abitante nel 2014 contro i 190 del 2013), complice l'inizio della ripresa delle attività dopo il tunnel della crisi. In questo settore è Milano a sbaragliare tutti, con un indice oltre il doppio della media (460), a conferma del dinamismo che la caratterizza. Tuttavia Area C e potenziamento del trasporto pubblico locale (Tpl) o del car sharing non sono serviti a risparmiarle la pressione degli spostamenti privati, visto che tra i 25 capoluoghi è seconda solo a Napoli per densità veicolare (con rispettivamente oltre 5mila e 6mila mezzi per kmq). Tanta strada da fare invece per il Tpl nei centri del Sud come Carbonia, Brindisi, Crotone o Caserta.

Strettamente collegato al tema del traffico è quello della qualità dell'aria. Il problema della concentrazione di polveri sottili resta all'ordine del giorno e chi occuperà la poltrona di sindaco farà bene a metterlo in agenda subito senza aspettare l'autunno con gli immancabili allarmi smog. I superamenti del limite dei 35 giorni (indicato come soglia dalla normativa) della media giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo sono ancora numerosi in molte città italiane e tra le 25 in questione spiccano in particolare quelle del Nord (come Milano o Torino, dati Istat 2014).

Un rimedio potrebbe essere una migliore pianificazione degli spazi verdi fruibili dai cittadini, tanto più che i 25 Comuni capoluogo ne offrono una quota ampiamente al di sotto della media nazionale (circa 30 mq per abitante).

Da non trascurare poi la questione idrica, visto che le perdite nelle reti comunali superano un terzo dell'immesso e alcune delle 25 città considerate arrivano a "sprecarne" circa la metà.

Servizi e sicurezza

Altra voce alla quale mettere mano è quella dei servizi ai cittadini. A partire dagli asili nido: quelli comunali od operativi grazie a contributi locali riescono a soddisfare poco più di un decimo della domanda, salvo le eccellenze di Bologna o Ravenna, dove si arriva al 33 e al 25 per cento.

Buoni voti nella raccolta differenziata, dove l'Italia si sta avvicinando al 40% dei rifiuti urbani raccolti: qui oltre a Pordenone e Novara (all'80 e al 68%) anche molte città del Sud (Salerno, Benevento o Carbonia) superano di netto la media nazionale.

E da ultimo, ma non meno importante, il nodo della sicurezza: è vero che il trend dei reati è in calo, ma subire un furto per strada o in casa cambia molto la percezione della qualità della vita urbana. Sotto tiro ci sono soprattutto i centri di maggiori dimensioni. Le statistiche sono di livello provinciale, ma possono suggerire ai nuovi (o vecchi) primi cittadini a rivedere il governo del territorio in un'ottica di concertazione con le altre istituzioni in campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rossella Cadeo

PRIMO PIANO Il Sole 24 Ore lunedì 06 GIUGNO 2016

I nuovi sindaci alla sfida dell'autonomia

Entrate «proprie» ai livelli minimi degli ultimi anni - L'anti-corruzione amplia le responsabilità

Nei Comuni sopra i 15mila abitanti in cui i candidati sono rimasti più o meno lontani dalla maggioranza assoluta la campagna elettorale darà in queste due settimane i suoi ultimi fuochi, ma in più del 90% dei municipi chiamati al voto la partita si è ormai chiusa: finito il tempo delle promesse e delle discussioni che precedono il voto, ora si tratta di passare a un lavoro che per molti rischia di rivelarsi più difficile delle previsioni.

Il problema non riguarda solo la distanza inevitabile che separa le promesse dalla realtà, ma nasce dall'evoluzione vissuta in questi anni dal mestiere del sindaco e dell'amministratore locale in genere. Per farla breve, si sono ridotti gli spazi di autonomia - cioè la possibilità di decidere come muovere in particolare le entrate per trovare i soldi necessari a questo o quel progetto magari previsto dal patto con gli elettori - ma le responsabilità sono aumentate.

Lo strumento migliore per misurare questa situazione è rappresentato come sempre dai numeri dei bilanci. Uno su tutti: il peso delle entrate proprie classiche, cioè i tributi e le tariffe chieste per i servizi, è arrivato quest'anno al livello minimo della storia recente, segnando un 54,5% che si colloca 8,2 punti sotto la situazione solo di due anni fa. La ragione è semplice, e va cercata nel meccanismo con cui i tagli all'Imu e alla Tasi su abitazioni principali e terreni agricoli sono stati gestiti per evitare un buco di bilancio ai Comuni.

Il mancato gettito è stato semplicemente sostituito da un trasferimento statale equivalente, che accanto al vantaggio di garantire lo stesso livello di risorse del 2015 presenta il difetto di congelare la situazione, dando meno a chi aveva tenuto le aliquote basse e di più a chi le aveva alzate, in un quadro che ovviamente può funzionare in un periodo limitato. Per evitare polemiche, governo e parlamento hanno deciso di bloccare per quest'anno anche le altre le leve fiscali dei sindaci, con l'eccezione della Tari perché è collegata per legge al costo del servizio rifiuti, quindi il problema è a tutto campo.

Per i nuovi sindaci in realtà la gestione delle entrate 2016 è in pratica l'eredità obbligata dell'amministrazione precedente. Non sembra facile, però, che la manovra possa risolvere davvero il problema. A parte la ricchezza del menu già ipotecato, dai 15 miliardi di clausole di salvaguardia da stoppare agli interventi sull'Irpef e sulle pensioni da finanziare, la soluzione passerebbe dalla risposta al seguente rompicapo: come ridare autonomia ai sindaci senza aumentare la pressione fiscale complessiva, per di più in un contesto per il quale la delega fiscale (inattuata sul punto) aveva previsto anche il superamento dell'addizionale Irpef sulla base del principio che su una base imponibile possa intervenire solo un livello di governo. I numeri nel grafico qui a fianco, poi, mostrano che finora le entrate proprie sono cresciute solo negli anni in cui è stata tassata l'abitazione principale, ipotesi ovviamente esclusa a priori dal governo.

La definizione delle regole per le entrate è cruciale per far correre davvero gli investimenti, come prova a fare il pareggio di bilancio dopo aver pensionato il Patto di stabilità. L'anno scorso, con gli obiettivi di Patto tagliati e con la prospettiva del cambio di passo scritto nella manovra, i pagamenti delle spese in conto capitale sono aumentati del 15%, e il ministero dell'Economia stima per quest'anno un'altra crescita degli investimenti di almeno il 10%. È questo il tema su cui i nuovi amministratori si devono impegnare da subito, perché gli investimenti hanno bisogno di tempo per svilupparsi mentre molte delle altre scelte sono già ipotecate per quest'anno, ma è ovvio che senza regole stabili a medio termine il ritorno ai livelli degli anni 2000-2010 rimarrebbe una chimera.

A far crescere le responsabilità rispetto ai sindaci del passato recente è invece la progressiva attuazione delle regole scritte nel decreto Monti del 2012 e nei decreti anticorruzione del 2013. Il nuovo piano nazionale anticorruzione, che l'Anac ha messo in consultazione fino a giovedì prossimo, chiede alle amministrazioni locali di estendere le misure di prevenzione in modo organico anche alle società partecipate e ai loro piani di razionalizzazione che saranno imposti dal decreto Madia in arrivo. Sul tema, è vero, in ogni ente deve agire prima di tutto il dirigente responsabile dell'anti-corruzione, ma la responsabilità arriva dritta sul tavolo del sindaco che fra le altre cose deve firmare entro il 30 giugno la relazione sui controlli interni da mandare alla Corte dei conti. I sindaci, in sostanza, devono avere mille occhi, e per capirlo basta una rapida rassegna dei danni erariali contestati nelle ultime settimane: dall'acquisto di immobili agli affidamenti dei servizi, per non parlare degli incarichi, è sterminato l'elenco dei temi che possono far partire le richieste dei magistrati contabili.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianni Trovati

Comproprietà e affitti complicano l'Imu

L'incrocio di diritti su uno stesso fabbricato impone calcoli e pagamenti divisi, spesso con aliquote diverse

Una casa, un proprietario. Questa è senz'altro la situazione più lineare in vista dell'acconto Imu e Tasi del prossimo 16 giugno. Il problema è che molti dei 25,7 milioni di contribuenti titolari di immobili sono al centro di incroci più o meno ingarbugliati, che complicano il calcolo dell'imposta.

Dire esattamente quanti proprietari siano coinvolti è impossibile, ma i dati ufficiali aiutano a tracciare i contorni di un fenomeno che coinvolge alcuni milioni di contribuenti.

Il primo caso è quello della comproprietà. Se un immobile appartiene a due persone, ognuno deve pagare la propria quota di tributo, a meno che il Comune non consenta "accorpamenti". Inoltre, nel caso dell'Imu – diversamente dalla Tasi – non c'è neppure quella che tecnicamente si chiama "solidarietà": quindi se uno dei comproprietari non paga, il Comune non può chiedere l'intero importo agli altri. Se i contitolari fanno lo stesso uso dell'immobile, le regole di calcolo sono identiche, altrimenti ognuno tassa la propria quota in base all'utilizzo. È l'ipotesi di due fratelli che hanno ereditato un'abitazione in cui risiede solo uno dei due: da quest'anno, il fratello che vi risiede è esentato da Imu e Tasi, mentre l'altro paga l'Imu sulla propria metà di immobile (ed eventualmente la Tasi, se istituita dal Comune).

Ma le situazioni possono essere molto più articolate. Perché su una stessa casa potrebbero ad esempio incrociarsi l'usufrutto e la nuda proprietà (paga solo l'usufruttario). Oppure il diritto d'abitazione del coniuge superstite e la proprietà dei figli (l'unico soggetto passivo è il coniuge, con il risultato che non paga nessuno). O, ancora, potrebbe esserci un contratto di locazione intestato a uno solo dei comproprietari (Imu e Tasi seguono il possesso, non l'intestazione dell'affitto).

Per capire quanto siano estese queste eccezioni basta pensare che 14 milioni di persone fisiche proprietarie di case – il 57% del totale – risultano coniugate per il fisco. È chiaro che il marito o la moglie non saranno sempre comproprietari, ma il dato è comunque rilevante. E lo stesso si può dire dei 2,3 milioni di vedovi e vedove, una parte dei quali ha maturato il diritto d'abitazione sulla casa familiare. O degli 1,2 milioni di separati e divorziati, perché l'assegnazione dell'ex casa coniugale – se formalizzata dal giudice – è una delle circostanze in cui la dimora viene parificata per legge all'abitazione principale.

In altri casi, l'incrocio dipende dalla presenza della Tasi sui fabbricati diversi dalla prima casa. Questo tributo, infatti, grava per una quota tra il 10 e il 30% – a scelta della delibera locale – anche su chi occupa un immobile a titolo di locazione o comodato. La legge di Stabilità per il 2016 ha eliminato la Tasi per gli inquilini che usano l'immobile come abitazione principale, ma è evidente che rimarranno molti casi in cui la Tasi va versata. Secondo le statistiche delle Finanze, ci sono 1,2 milioni di pertinenze e 1,2 milioni di fabbricati non residenziali affittati. Considerato che circa metà dei Comuni italiani ha istituito la Tasi sui fabbricati diversi dall'abitazione principale, sono probabilmente coinvolti più di un milione di immobili.

In più, tra i 2,8 milioni di case affittate da persone fisiche ce ne sono sicuramente alcune locate a imprese (foresterie, case assegnate a dipendenti) e altre in cui l'inquilino non può o vuole prendere la residenza (studenti, lavoratori fuori sede e così via). E lo stesso vale per gli oltre 400mila box auto, cantine, magazzini e altri fabbricati dati in comodato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste

PRIMO PIANO Il Sole 24 Ore lunedì 06 GIUGNO 2016

Unioni civili, debuttano le coppie a tutele variabili

Operative da ieri le norme per i conviventi ma per le unioni gay mancano le istruzioni

Matrimoni, unioni civili, convivenze registrate e non: debutta la famiglia a tutele variabili. Da ieri è infatti in vigore la legge 76 del 2016, la "Cirinnà", dal cognome della prima firmataria e relatrice al Senato, Monica Cirinnà (Pd).
Una legge storica, che permetterà alle coppie omosessuali di ufficializzare il loro legame, conquistando (quasi) tutti i diritti (con l'importante eccezione dell'adozione) e i doveri che hanno marito e moglie. Ma la nuova disciplina prova a offrire un ombrello di garanzie minime anche alle coppie - etero o gay - che, per le più svariate ragioni, non vogliono legarsi in modo formale. E mentre per celebrare le prime unioni civili è necessario attendere le disposizioni con le istruzioni per gli uffici comunali, le novità per i conviventi di fatto sono già operative.

Le unioni civili

Riservate alle persone dello stesso sesso, le unioni civili guardano da vicino al matrimonio. Infatti, con la dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, i partner si impegnano alla reciproca assistenza morale e materiale e a vivere sotto lo stesso tetto. Entrambi, poi, devono contribuire, in base alle loro possibilità, ai bisogni comuni. Tra i diritti e i doveri che discendono dall'unione civile, la legge 76 non cita invece l'obbligo di fedeltà, che il Codice civile impone a marito e moglie (e sulla cui violazione si concentra gran parte del contenzioso quando l'amore finisce).
Matrimoni e unioni civili restano distanti sul fronte della genitorialità. Le coppie gay continuano a essere escluse dai percorsi ordinari dell'adozione. La *stepchild adoption*, vale a dire la possibilità di adottare il figlio del partner, che il Ddl originario estendeva ai gay, è stata stralciata dal Parlamento. La legge 76, infatti, esplicita che l'equiparazione tra i partner di un'unione civile e i coniugi non vale per la legge sull'adozione (la 184 del 1983). Tuttavia precisa anche che «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti»: una formula che lascia aperto il percorso dell'adozione «in casi particolari» - prevista dalla stessa legge del 1983 - in base alla quale i giudici hanno già autorizzato in una serie di casi l'adozione per le coppie omosessuali.
Più agile rispetto al matrimonio è poi l'iter per chiudere l'unione civile. Mentre marito e moglie devono passare per la separazione e (dopo sei mesi in caso di rottura consensuale o dopo un anno se l'accordo non c'è) per il divorzio, i gay possono divorziare direttamente, tre mesi dopo aver dichiarato (anche separatamente) all'ufficiale dello stato civile di volersi lasciare.
I partner dell'unione civile hanno lo stesso trattamento dei coniugi da parte del fisco e come lavoratori. Resta da chiarire l'ambito di applicazione della nullità del licenziamento e delle dimissioni (se non confermate alla direzione provinciale del lavoro) per un anno dopo il matrimonio, dato che la legge (la 198 del 2006) parla solo di «lavoratrice».

Le convivenze

Decisamente più deboli sono le tutele previste dalla legge 76 per i conviventi. Intanto, ricadono in questa tipologia non tutte le coppie di fatto ma solo quelle che sono registrate come conviventi all'anagrafe. Per questi partner si apre la possibilità di visite in caso di malattia, di partecipare agli utili dell'impresa del compagno imprenditore, di vivere nella casa di proprietà del partner defunto per un periodo di tempo limitato e di ottenere gli alimenti se la relazione finisce, ma solo per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Infine, i conviventi di fatto possono fare un passo in più e sottoscrivere (con l'aiuto di un notaio o di un avvocato) un "contratto di convivenza" per regolare le questioni patrimoniali: scegliere la comunione dei beni e stabilire la misura dei contributi alla vita in comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valentina Maglione

PRIMO PIANO Il Sole 24 Ore lunedì 06 GIUGNO 2016

Un test sulla privacy

Dalla teoria alla pratica. Le neonate regole sulle unioni civili serviranno anche a misurare la tenuta della legge sulla privacy, che ha articoli e commi per frenare fughe di notizie e bandire quelle indiscrezioni solo per pochi che di solito partono con un "Mi raccomando, tienitelo per te...".
Continua pagina 9 Antonello Cherchi

Continua da pagina 1 Le regole sulla privacy questa volta se la devono vedere contro la prurigine che sottende a un tema come quello delle unioni civili. Un mix di curiosità umana - spesso morbosa - condito con una forte dose di conformismo. Quella miscela che ha segnato fino all'altro ieri la distanza tra noi e altri Paesi europei e ha protratto all'infinito - al netto delle legittime argomentazioni di chi non è d'accordo - l'approvazione della legge.
Di fronte alla propensione al chiacchiericcio, la privacy avrà un bel daffare. Sia detto in maniera semiseria: sarà un test per capire che valore diamo alla riservatezza, quanto crediamo nel suo rispetto.
Le occasioni per lasciarsi tentare non mancheranno. Per esempio, negli uffici del personale arriveranno i dati sulle detrazioni della coppia unita civilmente o quelli delle spese mediche o ancora la richiesta di permesso per assistere il partner omosessuale. Tutte informazioni sensibili, che la legge sulla privacy obbliga a gestire con particolare cautela. Come, d'altra parte, le notizie che riguardano la salute, la sfera sessuale, la religione, l'appartenenza politica, le convinzioni filosofiche o le origini razziali di ciascun individuo.
Qualcuno obietterà che la privacy c'entra poco, perché non bisognerà certo andare a scartabellare nel fascicolo personale di qualcuno per capire se è unito civilmente. C'è, infatti, un elenco pubblico dove ci si registra. Eppoi - aggiungerà qualcun altro - ci sarà il comprensibile orgoglio di più di una coppia di poter dire senza remore, dopo anni di battaglie, che è unita civilmente.
Tutto vero. Ma la situazione che ci si figura è quella di chi, all'oscuro di tutto, si trova davanti la richiesta di congedo matrimoniale del collega (o della collega) della stanza accanto, pronto a un viaggio di nozze con un partner dello stesso sesso.
Qui le regole della privacy saranno chiamate a fare da argine, a proteggere quei dati personali. Ma più ancora, sarà la consapevolezza della delicatezza di quelle, così come delle altre informazioni sensibili, a dare una mano all'efficacia di articoli e commi e a misurare la maturità del nostro Paese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Antonello Cherchi

Imprese. I dati Cerved sul primo trimestre 2016: concluse 3mila procedure (+16%)

Fallimenti più rapidi ma si chiude in sette anni

Fra Trieste e Siracusa il gap resta di oltre 4.800 giorni

Quasi 4.800 giorni o, se si preferisce, poco più di 680 settimane. È la distanza che separa Trieste da Siracusa quando si parla di durata media dei fallimenti. Nella città friulana un procedimento viene portato a termine in circa tre anni, mentre nel capoluogo siciliano servono ben 16 anni. Un divario significativo, visto che si tratta di un po' più del doppio della media nazionale, che nel 2015 è stata pari a 7,4 anni, ovvero 2.700 giorni, rispetto agli otto anni del 2014. La sforbiciata di oltre un semestre ha riportato il valore allo stesso livello del 2006. A rivelarlo è il report «La durata dei fallimenti chiusi in Italia 2015», realizzato da Cerved utilizzando i dati ricavati dal Registro delle imprese in base alla provincia in cui l'impresa ha la sede legale, che Il Sole 24 Ore pubblica in esclusiva.

All'accelerazione ha indubbiamente contribuito il decreto legge 132/2015 sulla giustizia civile dello scorso agosto che, tra le altre cose, ha fissato in due anni il termine massimo per la liquidazione dell'attivo, pena la revoca dell'incarico per il curatore.

«Le nuove regole sembrano aver incentivato i tribunali ad aumentare il numero di pratiche lavorate - commenta Marco Nespolo, amministratore delegato di Cerved -. Tra il settembre 2015 e il marzo 2016 si registra un aumento del 13% dei fallimenti chiusi, che di fatto inverte la tendenza vista nei primi otto mesi del 2015». In quel periodo si verificò una flessione del 5% nel numero delle procedure concluse. Una prima riduzione dei tempi si è registrata prima della riforma e secondo l'ad di Cerved ciò è dovuto al minor numero di fallimenti di imprese individuali che solitamente richiedono tempi più lunghi. «Ci aspettiamo - aggiunge l'ad - che l'accorciamento della durata delle procedure si rafforzerà nei prossimi anni, quando le nuove norme saranno pienamente operative».

Dopo la riforma

La conferma di questo trend arriva dai dati raccolti nel primo trimestre 2016, in cui sono stati chiusi poco meno di 3mila fallimenti, il 16% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È stata anche registrata una riduzione della durata media, calata a 83 mesi dai 90 del primo trimestre 2015, e tra il settembre 2015 e marzo 2016 la quota di procedure liquidate entro i due anni ha superato il 20%, record nell'ultimo decennio. Dopo la riforma i tribunali che sono riusciti ad accelerare le chiusure dei fallimenti con tassi a due cifre sono quelli di Lombardia, Veneto, Lazio, Sicilia e Trentino mentre c'è stato un rallentamento in quelli di Campania, Puglia, Basilicata, Liguria, Sardegna e Umbria.

Nel 2015 le sedi più efficienti - è il caso dei tribunali di Como, Bolzano, Vibo Valentia, Crotone e Milano - hanno impiegato fra i tre e i quattro anni per chiudere un fallimento, più o meno un quinto di quanto è durato nelle province più lente (oltre alla maglia nera Siracusa, si trovano Messina e Vercelli), dove si sono superati i 14-15 anni.

«La sezione fallimentare ora conta due giudici e con l'entrata in vigore della 132/2015 si è vista un'accelerazione nello smaltimento dell'arretrato. A fine anno sono stati chiusi 110 fallimenti su uno stock di circa 600 - racconta Angelo Restuccia, commercialista, da sei anni tra i curatori fallimentari del Tribunale di Messina -. «Inoltre il lavoro della sezione è stato riorganizzato e l'organico è al completo».

Il bilancio del 2015

Lo scorso anno i tribunali hanno emesso circa 15mila nuove sentenze di fallimento e concluso oltre 10mila procedure (+2,1% sul 2014), di cui un centinaio ultraventicinquennali. Dai dati Cerved emerge che la metà delle procedure chiuse aveva una durata inferiore ai 4,5 anni. Quando si trattava di una società di capitale l'intero iter nel 2015 è stato in media ultimato in 6,5 anni (sette mesi in meno rispetto al 2014), per le società di persone sono occorsi poco più di 10 anni (trend stabile), mentre per le imprese individuali 9 anni (-7 mesi).

Sono molte le cause che portano all'allungamento dei tempi. La società può non avere adempiuto all'obbligo di deposito del bilancio l'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, circostanza che si ripete nell'82% dei casi, e così per il curatore diventa più difficile individuare le poste attive. Anche il numero di lavoratori coinvolti provoca rallentamenti: l'iter viene terminato entro 4,5 anni quando gli addetti sono meno di cinque; fra le 10 e le 50 persone servono in media 6,5 anni e con più di 50 addetti occorrono 8,3 anni. In passato altri stop arrivavano dal prolungarsi delle cause civili. Ostacolo rimosso con la 132/2015, che prevede l'accantonamento delle somme necessarie per far fronte al giudizio.

enrico.netti@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Enrico Netti

La ricetta per tagliare le «vecchie» imposte

LO?SCAMBIO La revisione al ribasso della tassazione su lavoro e imprese richiede più impegno su spending review ed evasione ma anche uno spostamento verso altri prelievi

Quale politica fiscale il Governo intende perseguire nei prossimi anni al di là degli apprezzabili proponimenti di riduzione della pressione tributaria sulle famiglie e sulle imprese che, come sappiamo, dovrebbero proseguire nei prossimi mesi sia con la riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5 al 24% (già prevista dalla legge di Stabilità 2016) sia con un intervento sull'Irpef atteso per il 2018 (ma forse in parte anticipabile al 2017)? Dietro gli annunci di interventi c'è realmente un organico disegno riformatore che interessi il sistema fiscale nel suo complesso, sia quello statale che quello degli enti territoriali minori?

Continua pagina 19 Franco Gallo

Continua da pagina 1 Un punto mi sembra trovi tutti d'accordo: se nella permanenza della crisi economico-finanziaria e nell'intangibilità del fiscal compact si vuole mantenere un accettabile livello di spesa sociale, sarà difficile abbassare, da un giorno all'altro, la pressione fiscale complessiva portandola dall'attuale 43,3 al 39,4%, e cioè al livello di inizio secolo e, comunque, a quello medio dei Paese dell'Ue. Questo può essere al massimo un obiettivo di medio lungo termine.

Come si è anche tutti d'accordo nel ritenere che, nel frattempo, si dovrebbe accompagnare alla sostanziosa revisione verso il basso della tassazione dei redditi personali e societari un più forte impegno sul fronte della spending review e su quello della lotta all'evasione. Soprattutto, a mio personale avviso, si dovrebbe cominciare a pensare all'istituzione di tipi di prelievo in gran parte sconosciuti al nostro ordinamento anche se vivamente raccomandati dall'Ue, prelievi che non dovrebbero essere sgraditi alla maggioranza della popolazione in quanto non gravanti sui redditi o su altre forme tradizionali di ricchezza già tassate. Ne indico solo alcuni.

La carbon tax, che è stata considerata dalla legge delega fiscale n. 23 del 2014, ma che si è rinunciato a disciplinare. Tale imposta, come ho detto, è consigliata dalla Commissione Ue sin dai tempi del rapporto Delors e dovrebbe costituire – anche per la conferenza sul clima tenutasi a Parigi nel 2015 – uno degli strumenti su cui fondare le politiche ambientali.

Dovrebbe essere costruita in modo da ricomprendere nel suo presupposto il fattore inquinante, che è poi lo stesso evento che produce il danno ambientale, e cioè l'emissione di rumori o gas inquinanti ovvero l'estrazione o la produzione di sostanze che impoveriscono o provocano danno all'ambiente.

Un secondo nuovo tributo potrebbe essere quello noto come web tax. È questo un prelievo propugnato da vari statements del G20 e dall'Ocse, i quali con toni a volte roboanti hanno avviato iniziative dirette a contrastare l'erosione delle basi imponibili e la delocalizzazione dei profitti tassabili (Base Erosion and Profit Shifting - Beps), mettendo, appunto, al primo posto le difficoltà che tutti gli Stati incontrano nella tassazione delle imprese della new economy.

Diversi paesi (ad esempio, la Gran Bretagna), con alterne fortune, hanno varato leggi antielusive specifiche aventi il fine precipuo di evitare che le grandi multinazionali digitali dirottino gli utili prodotti nei loro Paesi su conti esteri e paghino le imposte nei paesi, a più bassa tassazione, dove producono e vendono i servizi.

Per ora, l'amministrazione finanziaria italiana ha operato per recuperare a tassazione queste forme di ricchezza, sforzandosi di dimostrare, spesso con successo, il radicamento delle *digital enterprises* nel territorio italiano e, quindi, la legittimità della tassazione in Italia dei loro redditi. Sarebbe, però, meglio se le imposte dovute da dette imprese con riferimento all'attività svolta nel nostro Paese non fossero recuperate solo attraverso azioni di accertamento o facendo ricorso all'istituto del ruling, ma fossero corrisposte fisiologicamente e puntualmente sulla base di uno specifico, chiaro obbligo

previsto da una legge statale.

Non è che il nostro Parlamento si sia disinteressato di tali tipi di prelievi. Alla Camera giace un disegno di legge, primo firmatario l'onorevole Quintarelli (atto Camera 3076: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi (...) per il contrasto dell'elusione fiscale nelle transazioni eseguite per via telematica»), che prevede l'istituzione di un'imposta che si applicherebbe sotto la forma di ritenuta operata dagli istituti di credito che effettuano il pagamento dei corrispettivi alle imprese Ott (over-the-top). Non mi sembra, però, che questa proposta sia destinata a fare passi avanti, essendo in contrasto con le vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese e, comunque, di difficilissima riscossione per ragioni che non sto qui a ripetere e che sono ben note agli addetti ai lavori.

È evidente l'importanza di queste imposte, cui potrebbero aggiungersene altre, come quelle sulle transazioni finanziarie previste da una specifica proposta di Direttiva comunitaria approvata da 11 Stati membri secondo il criterio della cooperazione rafforzata. Un tale tipo di tributo è già applicato in Italia, ma è molto blando e, comunque, non è sufficientemente allineato allo schema dell'analoga proposta di prelievo comunitario. Questa imposta potrebbe svolgere un ruolo altamente positivo ai fini della migliore regolamentazione e razionalizzazione dei mercati finanziari e, soprattutto, ai fini dell'apposizione di un freno all'eccesso di speculazioni finanziarie che si è registrato in questi anni.

Si è detto che queste tassazioni sarebbero controproducenti perché verrebbero trasferite sul prezzo (la pagherebbero i piccoli risparmiatori finali) e ridurrebbero i volumi di transazione (il mercato sarebbe senza dubbio meno liquido). È stato, però, replicato – a mio avviso validamente – che sono proprio questi gli effetti desiderabili di una siffatta imposta e che i piccoli risparmiatori possono essere poco lieti di pagare i prodotti finanziari un po' di più, ma dovrebbero rendersi conto che questa è la via migliore per ridurre la loro esposizione al rischio, visto che il mercato finora non lo ha fatto. Insomma, se la liquidità prosciugata è quella "tossica", il risultato finale di una siffatta imposta è desiderabile socialmente. È, del resto, proprio sulla base di queste considerazioni che le istituzioni europee stanno portando avanti da alcuni anni l'idea di un siffatto prelievo.

L'unico serio ostacolo alla costituzione di un siffatto tributo è quello della non estensione dell'area della tassazione alla piazza finanziaria londinese e alle altre piazze da essa dipendenti e dal difficile accertamento del tributo su titoli speculativi negoziati in mercati non regolamentati. Questi problemi, peraltro, potrebbero essere superati se si portasse a termine una non più dilazionabile riforma sostanziale degli istituti di regolazione dei mercati, all'insegna di una loro maggiore standardizzazione e centralizzazione.

Se vi fosse un reale consenso politico, altri prelievi da prendere in considerazione potrebbero essere le cosiddette *fat taxes*, che colpiscono il consumo o la produzione o la cessione di alimenti dannosi o di tipo suntuario, o quei tributi che gli economisti definiscono "correttivi", frutto di accordi globali internazionali diretti a compensare i problemi causati dalle cosiddette "esternalità negative", come la vendita di armi ai Paesi in via di sviluppo e ogni tipo di flusso finanziario internazionale destabilizzante.

In momenti di crisi fiscale dello Stato, questi ed altri tributi gravanti sulle *new properties* avrebbero il vantaggio, come ho appena detto, di parzialmente compensare la riduzione delle attuali imposte sui redditi e di prevenire, in caso di un non augurabile aggravamento della crisi, l'istituzione di un'imposta generale sul patrimonio alla Piketty, oltreché, volendolo, di assicurare – come ha proposto il Ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble – un adeguato livello di finanziamento della spesa comunitaria relativa ai flussi migratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Franco Gallo

Decreto 231. A quindici anni dal varo

Responsabilità degli enti, serve un «tagliando»

Il decreto legislativo 231/2001 sulla responsabilità degli enti per reati commessi da dirigenti o sottoposti, compie in queste settimane 15 anni. Un tempo sufficiente per analizzare i risultati effettivi di questa disciplina e chiedersi: le sue finalità – razionalizzare la risposta sanzionatoria alla criminalità economica, attribuendo agli enti compiti di prevenzione dei reati – hanno trovato un concreto riscontro nella pratica oppure sono (come appare a molti) rimaste promesse per lo più non mantenute?

Sono tematiche troppo importanti perché il confronto non sia il più franco e a più voci possibile. È per questo che il dipartimento Dems dell'Università di Palermo ha indetto di recente una giornata di riflessione sull'esperienza applicativa del decreto 231 invitando a discuterne esperti di varia estrazione disciplinare (aziendalisti, giuristi) e magistrati esperti della materia, operanti a Roma e Milano.

Tra i numerosi interrogativi di natura empirica cui si è tentata una risposta, ne indichiamo due:

alla luce dell'esperienza finora maturata, i modelli di organizzazione e gestione previsti dalla legge si sono dimostrati idonei a prevenire la commissione di reati all'interno degli enti che li adottano?

quali sono i criteri e i parametri affermatisi in sede giudiziaria per valutare l'idoneità preventiva del modello organizzativo, nella prospettiva di un esonero di responsabilità dell'ente?

Quanto al primo interrogativo, sono stati espressi numerosi dubbi sulla capacità del modello di funzionare come strumento di prevenzione della criminalità d'impresa; capacità attenuata anche dalla grande quantità ed eterogeneità dei reati che oggi fanno da presupposto alla responsabilità degli enti. Questa progressiva e debordante estensione dei reati presupposto, nella pratica finisce per collidere con la sempre maggiore complessità delle società medio-grandi (le sole interessate) nelle quali si moltiplicano i piani di controllo e una regolamentazione sempre più fitta e minuziosa.

Elemento non trascurabile nel determinare l'impegno degli enti a introdurre il modello è la perdurante incertezza sui criteri di valutazione giudiziaria del modello stesso. E considerato che i reati sono normalmente commessi dai soggetti apicali, la clausola dell'elusione fraudolenta – di assai incerta definizione – e l'inversione dell'onere della prova (previsto dall'art. 6) rendono l'esonero dell'ente un obiettivo pressoché irraggiungibile.

Nel valutare l'efficacia preventiva della norma, ha un ruolo centrale l'Organismo di vigilanza, struttura (prevista dal decreto 231 ma assente in altri ordinamenti) incaricata di verificare l'osservanza e l'efficace attuazione del modello organizzativo. Ma l'Odv può esercitare utilmente la sua funzione almeno a due condizioni: innanzitutto, che sia composto da soggetti con professionalità adeguata ed estranei all'organizzazione aziendale, così da garantire la credibilità del suo operato e la sua autonomia di giudizio rispetto agli organi gestionali. Peraltro, l'estraneità deve essere mitigata da un indispensabile raccordo con l'entità aziendale, in difetto del quale l'attività dell'Odv diventa di fatto impossibile; all'organismo dev'essere inoltre possibile dotarsi di una struttura tecnica di supporto posta alle sue dirette dipendenze e composta da esperti in grado di verificare – anche con visite "a sorpresa" – che il modello organizzativo non si esaurisca in un documento cartaceo, ma si traduca in concreti schemi operativi e in specifiche procedure, di volta in volta adattati al tipo di business e di organizzazione aziendale. Purtroppo, nella grande maggioranza dei casi, entrambe le condizioni sembrano mancare.

Quanto al secondo interrogativo, che solleva il problema del vaglio giudiziale sull'idoneità del modello, è agevole rilevare come dalla giurisprudenza esistente – e nonostante i passi

CORRELATI

COMMENTI / I modelli della «231» meritano più attenzioni

Responsabilità penale della società per il reato commesso dal dirigente "apicale"

Responsabilità amministrativa dell'ente: verso l'inversione dell'onere della prova

Responsabilità amministrativa dell'ente: verso l'inversione dell'onere della prova

L'arma della «231» per la tutela dell'ambiente

avanti compiuti con recenti sentenze di Cassazione – provengano a tutt'oggi indicazioni piuttosto generiche e perciò insoddisfacenti. Ad esempio, sostenere che l'idoneità del modello vada valutata dal magistrato tenendo conto del-la ratio sottostante al Dlgs 231/2001, è un'indicazione ovvia e carente di reali valenze orientative.

Complessi, ma utili, i raffronti con le esperienze straniere, in particolare quella statunitense, dai quali si evince come la responsabilità degli enti possa sortire maggior efficacia pratica in ordinamenti ad azione penale non obbligatoria. Perché in un sistema ispirato al principio di discrezionalità, gli organi dell'accusa sono liberi di promuovere accordi con le imprese indagate, tali da incentivare l'adozione di misure preventive più efficaci. Con l'evidente vantaggio, per le imprese, di evitare condanne e danni reputazionali. Sulla base di tali considerazioni e in una prospettiva di revisione e riforma dell'istituto (anche nell'ambito della commissione ministeriale di studio allo scopo insediata), merita considerazione l'ipotesi di rendere discrezionale la giurisdizione in materia di responsabilità da reato degli enti.

Notevoli perplessità ha invece suscitato la proposta – che parrebbe in corso di elaborazione in seno alla commissione – di prevedere un'esenzione di responsabilità per l'ente che d'iniziativa denunci l'autore di un reato commesso nell'interesse dell'ente medesimo. È decisamente improbabile che un'impresa decida di esporsi con una denuncia del genere e, in ogni caso, non si tratterebbe altro che di una scappatoia per "offrire" alla legge un capro espiatorio. Sarebbe piuttosto preferibile apportare alla disciplina le modifiche necessarie a rendere meno ardua e aleatoria la prova dell'idoneità del modello, al fin e di esonerare l'ente da responsabilità.

*Professore di Diritto penale,Università Bocconi, Milano
**Professore di Diritto penale,Università di Palermo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberto Alessandri
Giovanni Fiandaca

Accertamento. La linea dura della Cassazione smentisce molte delle aperture arrivate negli ultimi tempi dai giudici di merito

Redditometro, lo stop della Corte

La nuova versione non si applica ante 2009 - Niente contraddittorio sui vecchi indici

Il "vecchio" redditometro è valido anche senza il contraddittorio preventivo. E la nuova norma non può comunque essere utilizzata per verificare la congruità dei risultati derivanti dai precedenti indici.
In tema di accertamenti sintetici, è questo l'orientamento che pare ormai consolidarsi in seno alla Suprema corte, le cui ultime pronunce smentiscono l'interpretazione più garantista dei giudici di merito.
In seguito alla modifica introdotta dal Dl 78/2010, gli accertamenti da redditometro prevedono – a pena di nullità del provvedimento – che sia attivata la fase di contraddittorio preventivo con il contribuente. Tale norma decorre dagli accertamenti del 2009, mentre per il passato non vincola espressamente l'emissione dell'atto a un preliminare confronto con il soggetto.
L'orientamento maggioritario delle commissioni tributarie, al contrario, anche per il vecchio redditometro rileva l'illegittimità in assenza di un confronto durante la fase istruttoria. Secondo una linea interpretativa, trattandosi di presunzioni semplici, il confronto è necessario come per gli studi di settore, e l'amministrazione deve supportare la pretesa con ulteriori elementi (Ctr Lombardia 209/63/13, Ctp Bergamo 102/10/12, Ctr Piemonte 76/14/11).
Secondo un'altra tesi, invece, l'illegittimità si fonda sulla circostanza che a prescindere dal tipo di verifica eseguita (presso la sede, a tavolino, eccetera) si debba riconoscere la possibilità di interagire con gli accertatori prima dell'emissione del provvedimento (Ctp Reggio Emilia 460/02/14, 159/2012, 154/2/13 e 185/2/13, Ctp Pavia 209/2012, Ctp Milano 4/12/12 e 38/38/2010, Ctp Brescia 16/7/2011, Ct I gr. Trento 7/5/2011, Ctp Macerata 84/2/13, Cassazione 6088/2011 e 18906/2011). Un'ulteriore conferma della possibile illegittimità potrebbe anche ravvisarsi – seppur in maniera indiretta – nella norma modificativa (articolo 22, Dl 78/2010), dove si chiarisce espressamente che vi è la necessità di adeguare l'accertamento sintetico dotandolo di garanzie per il contribuente mediante il contraddittorio.
La Suprema corte, con l'ordinanza 10394/2016 del 19 maggio, non ha confermato tale linea garantista. È stato anzi affermato che per gli accertamenti da vecchio redditometro, al pari di qualunque controllo a tavolino, non esiste un obbligo generalizzato di attivare il contraddittorio preventivo, salvo non sia espressamente previsto dalla legge (Sezioni unite 24823/2015). Non possono quindi estendersi le garanzie previste per la verifica presso la sede del contribuente, perché non si tratta di un'attività dell'amministrazione volta a ricercare elementi utili per scoprire maggiori imponibili, ma di dati forniti dallo stesso contribuente. Va quindi esclusa la possibile nullità dell'atto nel caso l'ufficio non abbia convocato preventivamente il soggetto accertato.
Un'altra delle più ricorrenti tesi difensive, condivisa dai giudici di merito (Ctp Rimini 41/2/13, Ctp Reggio Emilia 74/2/13 e 272/1/12), riguarda la possibile applicazione retroattiva del nuovo strumento. È stato rilevato, infatti, che la scarsa precisione degli indici delle precedenti versioni del redditometro consente al contribuente di richiedere l'applicazione più aggiornata, così come avviene per gli studi di settore, trattandosi pur sempre di un accertamento "standardizzato".
La Cassazione (da ultimo con l'ordinanza 10394/2016) esclude invece la retroattività, dando rilievo al tenore letterale della norma che prevede l'applicazione solo dal 2009. La Corte si era inoltre già espressa in tal senso (sentenza 22744/2015), precisando anche che non è applicabile il favor rei poiché si tratta di un principio legato al trattamento sanzionatorio e non ai poteri di accertamento o alla formazione della prova.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina a cura di
Laura Ambrosi

La difesa. Ammessi i documenti prodotti solo in giudizio

Non serve provare l'effettivo esborso

La difesa dei contribuenti per il vecchio redditometro ha ormai poco margine di valutazione. Trattandosi di anni decaduti dal periodo di accertamento (l'ultimo è il 2008), i provvedimenti emessi – se non già definiti – sono pendenti in giudizio, con la conseguenza che il contribuente ha già sollevato le proprie eccezioni con il ricorso introduttivo.
Esclusa la rilevanza della violazione al diritto al contraddittorio e la possibile applicazione retroattiva del nuovo strumento accertativo (si veda l'altro pezzo in pagina), va detto che la giurisprudenza di legittimità ha offerto alcuni importanti spunti, favorevoli al contribuente, che potrebbero rafforzare o confermare la tesi difensiva.

La prova della disponibilità

La Suprema corte, con un orientamento che ormai può dirsi consolidato, ha affermato che ai fini dell'accertamento da redditometro occorre semplicemente fornire la prova che il contribuente abbia avuto la disponibilità di determinate somme per un tempo ragionevole.
In passato, ai fini del redditometro, le sentenze dei giudici – spesso richiamate dagli uffici nella propria costituzione in giudizio – affermavano che per giustificare gli investimenti patrimoniali occorreva la prova dell'effettivo esborso. Cioè, bisognava dimostrare che l'acquisto era stato eseguito con un determinato reddito, e non solo che quel reddito era "disponibile".
Tale principio è stato recentemente superato da numerose decisioni (tra le ultime sentenze le 1455 e 1638 del 2016), secondo le quali è sufficiente che il contribuente dimostri l'esistenza di una disponibilità che non sia solo transitata sui conti correnti, ma che sia rimasta per una durata tale da rendere possibile l'incremento patrimoniale.
Il contribuente potrebbe così produrre gli estratti conto bancari dai quali si desuma la giacenza delle somme e non, ad esempio, il semplice transito delle stesse perché reinvestite in altre attività.
Secondo tale orientamento, inoltre, non è necessaria l'eventuale presenza di prelevamenti a sostegno delle spese contestate. Inoltre, il principio potrebbe applicarsi anche per gli accertamenti con il "nuovo" redditometro.

I documenti in giudizio

Non di rado, l'ufficio contesta l'ammissibilità dei documenti prodotti solo in giudizio e non anche nella precedente fase (contraddittorio o adesione).
La Cassazione (tra le ultime, sentenza 3791/2016) ha affermato che la sanzione di inutilizzabilità per la successiva produzione in sede contenziosa opera solo in presenza di un invito all'esibizione da parte dell'amministrazione che sia specifico e puntuale e accompagnato dall'avvertimento sulle conseguenze in caso di inottemperanza.
Il giudice di merito è così tenuto a verificare il grado di specificità della richiesta inoltrata. In proposito la stessa Cassazione (sentenza 8539/2014) ha affermato che per documenti riconducibili alla sfera privata «al contribuente non si può fare carico del loro mancato possesso, quand'anche volontario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il test di operatività. Le voci da escludere

Partecipazioni e crediti riducono i ricavi presunti

Nella compilazione del test di operatività occorre considerare alcuni aspetti che permetterebbero di ridurre la formazione dei ricavi presunti ed elevare le probabilità che una società sia operativa (articolo 30 della legge 724/1994).
Iniziamo dalla voce «Partecipazione e crediti» che determina ricavi presuntivi al 2 per cento. È possibile eliminare da questa voce dell'attivo patrimoniale le partecipazioni in società che sono operative o alle quali non si applica la normativa delle comodo. Per queste casistiche si genera cioè una causa di disapplicazione parziale come previsto dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008.
Lo stesso provvedimento, tuttavia, nulla ha disposto per i crediti. I crediti in questione sono però solo quelli che derivano da finanziamento (non quelli commerciali) in quanto suscettibili di generare interessi attivi (circolare 25/E/2007). Un'affermazione che dovrebbe permettere di escludere dal computo i crediti derivanti da finanziamenti infruttiferi che, per definizione, non possono produrre interessi attivi (si veda la circolare Assonime 17/2013). Ma una conferma esplicita da parte delle Entrate di questa conclusione non è mai giunta. I crediti non vanno, inoltre, considerati da parte delle società in contabilità semplificata che non sono tenute a monitorare le poste di carattere finanziario (circolare 25/E/2007), anche se fossero riconducibili a quelli da finanziamento.
Ma il passaggio più importante sulla inclusione o meno dei crediti nel test di operatività arriva dalla risposta all'interpello 904/2014 della Dre Lombardia . Il quesito (piuttosto frequente per le società che detengono partecipazioni) era il seguente: se la partecipazione è esclusa dal test di operatività per i motivi sopra citati, è possibile escludere automaticamente i crediti vantati verso la partecipata, a prescindere dalla valutazione del carattere dei crediti stessi?
La logica portava ad una risposta affermativa poiché se il bene principale (la partecipazione) non deve essere considerata nel test sarebbe singolare che dovessero rientrarvi le poste accessorie al bene principale. Così si è pronunciata la Dre Lombardia che ha escluso dal test di operatività un credito vantato da una società residente verso una partecipata estera: se la partecipata in quanto estera è esclusa dal test allora sono esclusi anche i crediti da finanziamenti vantati verso essa.
Un altro elemento rilevante riguarda le società che hanno deciso di eseguire nel 2016 l'assegnazione agevolata degli immobili ai soci. Venendo meno l'utilizzo durevole del bene esso potrà essere riclassificato già al 31 dicembre 2015 nell'attivo circolante, operazione che comporta indubbi vantaggi nel test di operatività, tra cui il fatto che magari la società resta di comodo ma l'immobile non genera alcun reddito minimo per il periodo d'imposta 2015. Ciò in quanto nel test di redditività confluiscono solo gli elementi patrimoniali citati dall'articolo 30 della legge 724/1994 che sussistono al 31 dicembre di ogni esercizio, mentre nel test di operatività (rilevando la media triennale) vanno considerati anche i beni non più presenti a fine esercizio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
P. Me.

Formule contrattuali. Costi, limiti di età o di giornate e tetti di spesa: i vincoli da tenere presenti quando si programma l'attività

Assunzioni «estive» a tre strade

Lavoro a chiamata, tempo determinato e voucher per far fronte a ferie e picchi stagionali

Il periodo estivo porta con sé alcune esigenze contingenti che i datori di lavoro possono gestire attraverso i cosiddetti contratti flessibili: ad esempio, la fruizione delle ferie dei lavoratori "stabili" può far sorgere la necessità di inquadrare lavoratori in sostituzione di questi ultimi ovvero l'azienda potrebbe aver bisogno di maggior forza lavoro, soprattutto in quei comparti legati alla stagionalità.
Vediamo quindi quali sono le forme contrattuali utilizzabili in queste fattispecie con le regole attuali, fermo restando l'intervento annunciato dal Governo in materia di voucher.

Tempo determinato

Questo contratto è un valido strumento sia per coprire lavoratori assenti sia per fronteggiare punte di attività: peraltro, i rapporti a termine instaurati per ragioni sostitutive così come quelli stipulati per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del Dlgs 81/2015, sono esentati dai limiti quantitativi di utilizzo dei contratti a tempo determinato. Il rovescio della medaglia risiede nei costi, poiché i rapporti a termine comportano il versamento di una contribuzione addizionale dovuta all'Inps nella misura del 1,40 per cento (a meno che non siano instaurati per motivi sostitutivi).
Le esigenze temporanee possano essere coperte dal contratto di somministrazione, nel rispetto degli eventuali limiti del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Contratto intermittente

Laddove l'entità della prestazione non sia predeterminabile e quindi richieda prestazioni non programmabili, di carattere saltuario e/o discontinuo, si può operare mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro con la tipologia del contratto intermittente oppure ricorrendo al sistema dei buoni lavoro.
Partendo dal primo istituto, occorre – in primo luogo – verificare se l'attività o il soggetto interessato rientrano nel campo di applicazione del contratto intermittente: vi sono, infatti, specifiche ipotesi soggettive e oggettive che definiscono l'ambito di utilizzo.
Le fattispecie secondo le quali è possibile instaurare contratti a chiamata, senza limitazioni circa l'attività di impiego, sono individuate in capo a due categorie di soggetti:
i giovani di età inferiore a 24 anni, purché la prestazione si esaurisca entro il venticinquesimo anno di età (quindi, stipulando - di fatto - solo rapporti di lavoro a termine);
i soggetti di età superiore a 55 anni, anche pensionati.
Rimangono poi le ipotesi oggettive, per le prestazioni di carattere discontinuo o intermittente individuate dai contratti collettivi ovvero ricomprese tra le attività elencate nella tabella approvata con il regio decreto 2657/1923.
Un avolta verificata la corretta instaurazione del rapporto, il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro «nell'arco di tre anni solari», con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Inoltre, vige l'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva delle chiamate (si veda l'articolo a fianco).

Voucher

È?ammesso l'utilizzo del lavoro occasionale accessorio (che non costituisce un rapporto di lavoro subordinato) per tutte quelle prestazioni caratterizzate da compensi fino a 7mila euro complessivi ad anno civile in capo al singolo prestatore, che si riducono a 2.020 nei confronti di ciascun committente imprenditore o professionista.
È bene sapere che ogni "tagliando", del valore nominale di dieci euro, vale per un'ora di lavoro.
Il valore netto che potrà incassare il prestatore, al termine del periodo denunciato, corrisponde a 7,50 euro, senza dover effettuare alcun adempimento di carattere fiscale.
Il semplice acquisto dei voucher – con le diverse modalità previste (telematica, presso i tabaccai e così via) – non esonera il committente dalla denuncia preventiva di utilizzo: nella prassi attualmente in vigore, questa deve essere inoltrata all'Inps, secondo le modalità rinvenibili sul sito internet dell'istituto.
Ma l'annunciato decreto di riforma - attualmente ancora atteso al primo via libera del Consiglio dei ministri - istituirà nuovi obblighi di attivazione preventiva, corredati dalle relative sanzioni in caso di inadempimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di

Job on call. Oneri preventivi

Per gli intermittenti via libera solo con comunicazione

L'utilizzo del contratto di lavoro a chiamata porta con sé l'obbligo di comunicare preventivamente la durata della prestazione lavorativa, in base all'articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015. Peraltro, il datore di lavoro – se in grado di conoscere la programmazione dell'attività lavorativa – può effettuare la comunicazione con riferimento ad un ciclo integrato di attività non superiore a trenta giorni: la circolare del Lavoro 20/2012 ha chiarito che questi si considerano quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore e che possono, pertanto, essere effettuate comunicazioni che prendano in considerazione archi temporali anche molto ampi purché, all'interno di essi, i periodi di prestazione non superino i 30 giorni per ciascun lavoratore.

I canali di comunicazione delle prestazioni in questione sono stati definiti dal Dm del 27 marzo 2013 e illustrati dalla circolare del Lavoro 27/2013.

Intanto, le comunicazioni vanno effettuate utilizzando il modello "Uni-Intermittente", da compilare esclusivamente attraverso strumenti informatici e indicando i dati identificativi del lavoratore, del datore di lavoro, la data di inizio e fine della chiamata, comunque all'interno di un periodo massimo di 30 giorni.

Il modello Uni-Intermittente si può inviare tramite email, presso l'indirizzo Pec *intermittenti@pec.lavoro.gov.it* (valida anche se inviata da un indirizzo non Pec) oppure online, attraverso il sito *www.cliclavoro.gov.it*. Il sistema informatico non rilascia ricevute di conferma della mail inviata e questa viene presa in considerazione solo in presenza dell'allegato modello Uni-Intermittente, debitamente compilato.

Rimane poi la possibilità di invio di un sms al numero 3399942256: questa può essere utilizzata unicamente per comunicare una prestazione da rendersi non oltre 12 ore dalla comunicazione, sebbene la stessa possa proseguire anche dopo le 12 ore dalla medesima. Questo canale è utilizzabile solo previa registrazione al portale Cliclavoro.

La trasmissione del modello effettuata con modalità difformi da quelle previste è considerata invalida e quindi come non avvenuta, con conseguente applicazione delle sanzioni previste.

La comunicazione può essere inviata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa, purché intervenga prima dell'inizio della stessa e può essere modificata o annullata attraverso l'invio di una successiva comunicazione di rettifica (solo tramite mail o web), da effettuare sempre prima dell'inizio della prestazione ovvero - nel caso in cui il lavoratore non si presenti - entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.

Da ultimo, rimane la possibilità di inoltrare il modello tramite fax (alla Dtl di competenza) in caso di malfunzionamento dei sistemi descritti: in queste ipotesi, costituisce prova dell'adempimento la comunicazione di malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax.

La mancata effettuazione della comunicazione preventiva della chiamata comporta una sanzione da 400 a 2.400 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA